

Verbale dell'Assemblea Straordinaria degli Associati del 30.11.2022
per la modifica dello Statuto Associativo

* * * * *

L'anno 2022, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 19,00, presso la sede legale associativa in Scandiano (RE), presso l'Osservatorio astronomico Lazzaro Spallanzani, in Via Cà Signori n. 3/a, località Iano, si è riunita in seconda convocazione (*essendo andata deserta la prima convocazione del 28 novembre 2022*), l'Assemblea Straordinaria degli associati della "Associazione Scandianese Fisica Astronomica Aps", per trattare e deliberare sul seguente,

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto Associativo al nuovo "Codice del Terzo Settore" (Decreto Legislativo n. 117/2017), ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), delibere assembleari conseguenti.**

Il Presidente dell'Associazione, Talamì Giovanni, rileva che la riunione è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto.

Sono presenti, di persona e per delega, complessivamente n. 10 (dieci) associati, come risultante dal foglio presenze che viene conservato agli atti della presente assemblea. E' presente altresì il Consiglio Direttivo al completo.

Il Presidente precisa che, come già evidenziato nell'avviso di convocazione, **nella specifica fattispecie di cui all'ordine del giorno sopra indicato, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", le modalità e le maggioranze previste per la deliberazione assembleare, sono quelle dell'assemblea ordinaria** (di cui all'art. 12 del vigente statuto) e, precisamente:

Art. 12) L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza della presente assemblea il Presidente dell'Associazione, Signor Talamì Giovanni, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Signor Luca Leonardi, che accetta.

Il Presidente rileva pertanto che la presente assemblea è validamente costituita in seconda convocazione per deliberare sul punto all'ordine del giorno, essendo presenti n. 10 (dieci) associati.

Sull'unico punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti la necessità di adeguare lo Statuto vigente alle disposizioni obbligatorie che riguardano le Associazioni di Promozione Sociale, in conformità al decreto legislativo 03 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni denominato "Codice del Terzo Settore", **in particolare procedendo a modificare/integrare gli articoli 2, 12, 20, del vigente Statuto, come da esplicita richiesta in tal senso avanzata dalla Regione Emilia Romagna (comunicazione del 06.05.2022)** nell'ambito del procedimento post - traslazione di verifica dei requisiti per l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) - Sezione B) Associazioni di Promozione Sociale.

Il Presidente procede quindi alla lettura della nuova versione di Statuto Associativo.

Si apre quindi la discussione al termine della quale l'Assemblea degli associati, a voti unanimi, approva l'adozione del nuovo statuto associativo, **che si allega al presente verbale.**

L'Assemblea inoltre delibera di conferire mandato al presidente dell'Associazione di apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni che fossero richieste per iscritto dalle Amministrazioni Pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore.

Non essendovi altro su cui dibattere e deliberare l'assemblea viene chiusa alle ore 20,40, previa lettura e

approvazione del presente verbale.

Il presidente e il segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Luca Leonardi)

luca leonardi

IL PRESIDENTE

(Giovanni Talamì)

Giovanni Talamì

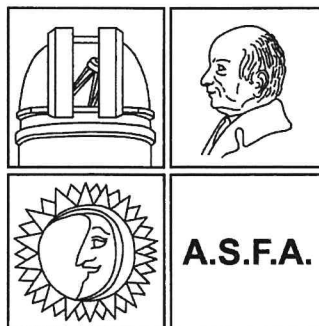


AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA
REG. IL / 6 DIC. 2022 SERIE 3
N. 625 CON ELENTE
IL DIRETTORE DELL'U.T.

(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni

per il Direttore
ra Maria Pia
seconda Area F





**ASSOCIAZIONE SCANDIANESE
FISICA ASTRONOMICA
APS**



STATUTO

Approvato dall'Assemblea Associati del 30 Novembre 2022

Modifica e rispettive integrazioni alle precedenti emissioni
del 1980; 1994; 1998; 1999; 2006; 2021

Pagina lasciata intenzionalmente vuota





STATUTO ASSOCIATIVO

**Adeguato alla disciplina prevista dal Codice del Terzo Settore
per le Associazioni di Promozione Sociale
(Decreto Legislativo 03 Luglio 2017 n. 117)**

ART. 1) DENOMINAZIONE

In data 19 Marzo 1980 è stata liberamente costituita una Associazione apolitica, aconfessionale e non a fini di lucro, con indole di promozione sociale, ora denominata "**Associazione Scandianese Fisica Astronomica APS**", abbreviabile, ove consentito, in "A.S.F.A. APS". Il presente statuto associativo è adeguato alle previsioni del Decreto Legislativo 03 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e del Codice Civile.

ART. 2) SEDE

- L'Associazione ha sede nel Comune di Scandiano (Reggio Emilia), presso l'Osservatorio astronomico Lazzaro Spallanzani, in via Ca' Signori n. 3/a, località Iano.
- L'eventuale trasferimento della sede associativa nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria, fatto salvo l'obbligo di comunicazione del trasferimento della sede agli Enti e Uffici competenti.

ART. 3) DURATA

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta anticipatamente a norma del presente statuto.

ART. 4) PRINCIPIO DI AUTONOMIA

- L'autonomia è un valore non rinunciabile dell'Associazione.

ART. 5) SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, previste dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 03 Luglio 2017, n. 117;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale culturale o religiosa.

L'Associazione è costituita esclusivamente per fini di promozione sociale nell'ambito culturale ed educativo, più precisamente nel campo della ricerca e divulgazione tecnico scientifica indirizzata alle scienze astronomiche a favore di singoli cittadini, delle scuole e della intera comunità, quindi non ha scopo di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o dirette.

Le attività di interesse generale, in precedenza individuate, sono svolte mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- 1) diffondere l'interesse e la conoscenza della fisica astronomica presso la comunità locale, presso le scuole, e favorire l'arricchimento culturale e umano individuale e della collettività;
- 2) promuovere l'istruzione scientifica e mettere a disposizione delle scuole di ogni ordine e grado i propri esperti, le proprie strutture, il materiale didattico e i propri strumenti per lo studio e/o l'approfondimento delle conoscenze in astronomia;



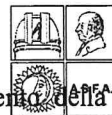
- 3) organizzare incontri, serate osservative, corsi divulgativi e di approfondimento tecnico-scientifico, rivolti ai singoli cittadini e all'intera comunità;
- 4) favorire la formazione di gruppi di lavoro aventi per obiettivo la ricerca astronomica non professionistica, eventualmente anche in collegamento con altri Enti e/o altre associazioni affini;
- 5) redigere stampati finalizzati alla divulgazione della fisica astronomica;
- 6) consentire l'osservazione astronomica alla comunità mettendo a disposizione le proprie strutture e i propri mezzi di osservazione;
- 7) sviluppare adeguati programmi di ricerca amatoriale al fine di contribuire ad una maggiore conoscenza della fisica astronomica, eventualmente concordati anche con altri Enti e/o altre Associazioni;
- 8) sviluppare e realizzare gli strumenti e le attrezzature adeguate, allo scopo di agevolare i programmi di ricerca e di divulgazione astronomica;
- 9) stipulare convenzioni, accordi, contratti di locazione e di comodato, concessioni in genere, contratti in genere, con amministrazioni e enti pubblici, enti del terzo settore, enti privati e società in genere, associazioni riconosciute e non in genere, cooperative, fondazioni, circoli privati, comitati, associazioni del turismo sociale, associazioni di volontariato, scuole di qualsiasi grado o livello, per la promozione, sviluppo e gestione in genere delle attività che rientrano negli scopi istituzionali dell'Associazione;
- 10) nella propria sede, sussistendone i presupposti, al fine di fornire ai propri associati un punto di ristoro, l'Associazione potrà svolgere attività, a conduzione diretta o tramite gestori terzi, di somministrazione di alimenti e bevande in genere a vantaggio degli associati, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- 11) in caso di necessità, e nei limiti e alle condizioni espressamente previsti dalla normativa vigente in materia, è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati;
- 12) l'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6) del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017), attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, quali:
 - a) organizzazione e svolgimento di corsi, seminari, conferenze, manifestazioni in genere, dibattiti, rappresentazioni e eventi in genere, comunque correlati alle attività proprie dell'Associazione;
 - b) promozione di attività editoriali attraverso la pubblicazione e la diffusione di materiale informativo quali libri, video, audio, atti di convegni, nonché studi e ricerche inerenti gli scopi dell'Associazione;
 - c) svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità associative istituzionali, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi culturali, ricreativi, di sagre, feste, cene, pranzi, manifestazioni, stipulare e sottoscrivere contratti di pubblicità e/o sponsorizzazione sempre con l'intento di reperire risorse da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali associativi e, nel contempo, diffondere la conoscenza dell'Associazione e le relative finalità e attività;
 - d) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale, mobiliare, immobiliare, finanziaria, necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Assemblea degli associati potrà deliberare in merito alla definizione di ulteriori "attività secondarie strumentali" ovvero in merito alla modifica o alla variazione del presente elenco.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, le norme statutarie sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e d'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e prevedono l'elettività e gratuità delle cariche associative.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7) del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017), attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6) RISORSE ECONOMICHE



L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Istituzioni e/o di Enti Pubblici in genere;
- contributi della Comunità Europea e/o di Organismi Internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- entrate derivanti da attività produttive e commerciali marginali o da iniziative promozionali;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6) del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017).

ART. 7) PATRIMONIO O FONDO COMUNE

I beni a qualsiasi titolo acquisiti dall'Associazione ne costituiscono il patrimonio o fondo comune:

- a) Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né durante la sua vita, né all'atto del suo scioglimento.
- b) I beni e le loro rendite sono destinati in via esclusiva al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.
- c) Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali indicate nel presente statuto.
- d) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- e) L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 8) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

- Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
- Possono aderire all'Associazione, in qualità di associati, le persone fisiche, gli enti del Terzo Settore, gli enti senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.
- Il domicilio degli associati, per i rapporti fra loro e l'Associazione, è l'ultimo comunicato all'Associazione; ogni associato dovrà pertanto farsi parte diligente nel comunicare tempestivamente all'Associazione ogni variazione del proprio indirizzo.
- Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:
 - 1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché foto tessera, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - 2) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - 3) gli enti del Terzo settore, gli enti senza scopo di lucro, che intendano diventare soci dell'Associazione, dovranno presentare richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante.

La domanda di ammissione potrà essere accettata provvisoriamente dal Presidente (o in sua assenza dal Vice Presidente) e dovrà essere sottoposta alla deliberazione dell'Organo di Amministrazione in occasione della prima riunione dell'Organo medesimo.



- a) L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità associative perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- b) La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.
- c) In caso di deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, comunicare e motivare agli interessati le ragioni del non accoglimento.
- d) Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
- e) In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dal genitore o dall'esercente la potestà parentale. Il genitore o l'esercente la potestà parentale, che controfirma la domanda di ammissione, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- f) L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non collega, in qualsiasi forma, la partecipazione alla Associazione alla titolarità di azioni o quote.
- g) E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 9) DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività preventivamente autorizzate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci, consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 10) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

- La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, e nei seguenti altri casi:
 - 1) mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
 - 2) mancata partecipazione attiva all'Associazione per due anni consecutivi;può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata



adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

- L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.
- I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
- Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, né rivalutabili, né trasmissibili.
- Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 11) ORGANI ASSOCIATIVI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se ricorrono i requisiti previsti dalla legge);
- l'Organo di revisione (se ricorrono i requisiti previsti dalla legge).

Le cariche associative sono liberamente elettive, gratuite e di durata triennale. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 12) ASSEMBLEA ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 (un) mese, nel libro degli associati. Hanno diritto di voto i soci effettivi in regola con gli obblighi amministrativi verso l'Associazione; ogni associato avente diritto al voto ha diritto ad un solo voto.

Per quanto riguarda gli associati minorenni, ai medesimi deve essere garantito il diritto di voto per il tramite di chi esercita la responsabilità genitoriale.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'assemblea ha, tra l'altro, le seguenti attribuzioni:

- 1) esprime gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- 2) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali;
- 3) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 4) approva il bilancio consuntivo di gestione ed il bilancio preventivo;
- 5) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 6) delibera sull'esclusione degli associati;
- 7) delibera sulle modifiche allo statuto associativo;
- 8) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 9) approva i regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- 10) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione, la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- 11) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Organizzazione e convocazione dell'Assemblea:

- a) L'assemblea ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, nel caso in cui entrambi siano assenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto dagli associati presenti all'adunanza.
- b) L'assemblea straordinaria delibera in merito alle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.



- c) L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta per approvare il bilancio consuntivo e preventivo.
- d) L'assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità e quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.
- e) L'avviso di convocazione viene inoltrato agli associati almeno quindici giorni prima della data fissata e deve contenere l'ordine del giorno con indicazione analitica degli argomenti da trattare. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini dei tempi di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti gli associati.
- f) La convocazione dell'assemblea avviene, alternativamente, mediante inoltro di avviso personale al domicilio dell'associato, tramite e-mail, a mezzo pec o raccomandata a mano firmata per ricevuta, e la seconda convocazione non potrà avere luogo lo stesso giorno previsto per la prima convocazione. L'avviso di convocazione viene altresì affisso nella sede associativa.
- g) È ammesso il voto per delega, chi interviene non può essere portatore di più di 2 (due) deleghe.
- h) Non è dato il voto per corrispondenza.
- i) L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.
- j) In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
- k) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
- l) Per l'elezione alle cariche associative sono eletti gli aventi diritto che abbiano raggiunto il maggior numero di voti e a parità di voti è eletto il candidato più anziano per iscrizione.
- m) L'assemblea disciplina lo svolgimento e il regolamento delle elezioni, avuto stretto riguardo al principio democratico.
- n) Per modificare lo statuto associativo, per deliberare la trasformazione, fusione, scissione, dell'Associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- o) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
- p) L'assemblea delibera altresì di ogni altra questione sottoposta alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
- q) Il segretario dell'assemblea ha l'obbligo di redigere un verbale dei lavori che dovrà essere sottoscritto da lui e dal Presidente.

ART. 13) IL CONSIGLIO DIRETTIVO (ORGANO DI AMMINISTRAZIONE)

- L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di 5 (cinque) o 7 (sette) membri.
- I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea, sono rieleggibili e possono essere revocati per giusta causa. Il numero dei consiglieri da eleggere è stabilito dall'assemblea all'atto del rinnovo delle cariche.
- Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- 1) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- 3) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, il tutto ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);



- 4) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- 5) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- 6) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- 7) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- 8) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

il Consiglio Direttivo, in particolare, assolve ai seguenti compiti:

Compiti Amministrativi

- a) dispone l'apertura di conti correnti presso uno o più istituti di credito o postali di fiducia; tutte le movimentazioni finanziarie dell'Associazione devono transitare sui conti correnti bancari o postali, salvo le operazioni di modesto importo che possono essere gestite in contanti dal segretario mediante la pronta cassa. Per le operazioni bancarie o postali la firma è del Presidente e, in caso di una sua impossibilità, del Vice-Presidente.
- a) provvede alla retta amministrazione del patrimonio dell'associazione e alla tenuta degli atti amministrativi;
- b) provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa;
- c) redige il rendiconto annuale e la sua relazione di accompagnamento, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) autorizza collegialmente le spese;
- e) è collegialmente responsabile della gestione dell'Associazione e della tenuta dei conti;
- f) cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Compiti Organizzativi

- h) coordina le attività degli associati;
- i) promuove le attività di scambio con altri organismi culturali;
- j) convoca, tramite il Presidente, l'assemblea degli associati;
- k) cura le pratiche di iscrizione e smista la corrispondenza;
- l) valuta, e quindi accetta o respinge, la domanda di adesione di nuovi associati.

Compiti Divulgativi

- m) cura la documentazione di tutte le attività culturali degli associati;
- n) coordina le manifestazioni e gli incontri culturali e ne divulga, con ogni mezzo a sua disposizione, la notizia;
- o) si impegna per concretizzare le finalità divulgative dell'Associazione.

Compiti Editoriali

- p) cura le pubblicazioni che verranno editate dall'Associazione.

Altri compiti

- q) decide su tutte le questioni che interessano l'Associazione e gli associati, che non siano di competenza dell'assemblea;
 - r) svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di controversie fra gli organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalla parti e adotta provvedimenti disciplinari;
 - s) assegna attestati di merito agli associati che si distinguono per attività o per dedizione encomiabile, al conseguimento delle finalità che l'Associazione si prefigge.
- La carica è gratuita e alla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
 - In caso di vacanza della carica, a chi viene meno subentra il primo dei non eletti nell'ultimo scrutinio elettorale e, quest'ultimo, dura in carica fino alla scadenza naturale dell'organo. Ove decada oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
 - Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni tre mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un quinto dei componenti ne faccia richiesta. Le convocazioni vengono



effettuate con le medesime modalità di convocazione dell'assemblea. In difetto di convocazione formale, in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

- Il segretario assiste il Consiglio nelle sue adunanze e ne verbalizza le deliberazioni che vengono conservate agli atti.

ART. 14) IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

- a) Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli Associati. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea degli Associati.
- b) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.
- c) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15) I COMITATI OPERATIVI

Il Consiglio Direttivo costituisce e organizza, tra gli associati, gruppi operativi per l'espletamento di specifiche attività e interventi.

ART. 16) ORGANO DI CONTROLLO

- L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti specificatamente previsti dalla Legge (art. 30 Decreto Legislativo n. 117/2017).
- I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, quando applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 34 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
- I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni associative e/o su determinati affari.

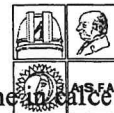
ART. 17) ORGANO DI REVISIONE

- Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti specificatamente previsti dalla Legge (art. 31 Decreto Legislativo n. 117/2017), l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 18) BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio associativo ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

- Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige, nella forma e secondo quanto previsto dalla normativa in materia (art. 13 del D. Lgs. 117/2017, Codice del Terzo settore), il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro 4 (quattro) mesi dal termine dell'esercizio.
- Il bilancio è depositato presso il Registro Nazionale del Terzo Settore (se adempimento previsto dalla normativa in materia).
- L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui



all'art. 5) del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto finanziario per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 19) BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

- L'Associazione, se previsto dalla normativa in materia, deve redigere e depositare, presso il Registro Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale.
- L'Associazione, se ricorrono i presupposti previsti dalla normativa in materia, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 20) LIBRI ASSOCIATIVI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- 1) libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- 2) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- 3) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- 4) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- 6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi; la relativa richiesta, indicante l'oggetto e le finalità della stessa, deve essere inoltrata all'attenzione dell'organo di amministrazione tramite lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata (p.e.c.) indirizzata all'Associazione. La tempistica di evasione della richiesta da parte dell'organo di amministrazione è di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

ART. 21) VOLONTARI

- I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore).
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
- I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22) LAVORATORI

- L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, i quali in tal caso non potranno assumere la qualifica di volontario, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
- In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART. 23) SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

- In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva



diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore che perseguano finalità di promozione sociale o, comunque, finalità di pubblica utilità, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

- L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- Qualunque controversia abbia ad insorgere in dipendenza della esecuzione e interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
- L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo sulla nomina dell'arbitro, il medesimo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.
- Si elegge per ogni controversia come foro competente il foro di Reggio Emilia.

ART. 25) DISCIPLINA DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e dalle Leggi in materia.

Scandiano (RE), 30 Novembre 2022

per Il Consiglio Direttivo:

nome e cognome Consigliere

firma

Giovanni Talami _____

Marina Incerti _____

Luciano Bigi _____

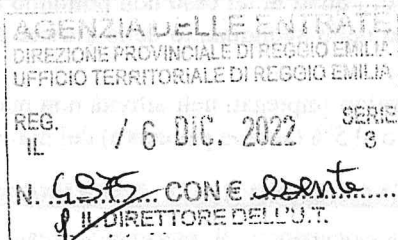
Luca Leonardi _____

Marco Anceschi _____

[Firma di Giovanni Talami]
[Firma di Marina Incerti]
[Firma di Luciano Bigi]
[Firma di Luca Leonardi]
[Firma di Marco Anceschi]

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati tenutasi, in data 30 Novembre 2022, presso la sede associativa in Comune di Scandiano (RE) in Via Cà Signori n. 3/A, località Iano, presso l'Osservatorio Astronomico Lazzaro Spallanzani.

*In quanto Associazione dotata della qualifica di "APS", in forza dell'iscrizione nel relativo Registro Regionale, **si chiede l'applicazione del regime di esenzione ai fini dell'imposta di bollo e registro** ai sensi degli artt. 82, comma 3 **(in quanto modifica statutaria volta all'adeguamento a modifiche e integrazioni normative)** e 5 e art. 104, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017.*



(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni

- 12 -

[Firma]
Seconda Area F.

